



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
A PARTIRE DA OTTOBRE 2018
Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
tel + 39 0432 555 323 tel + 39 0432 555 306 fax + 39 0432 555 140	agricoltura@regione.fvg.it; agricoltura@certregione.fvg.it I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558/2018 – “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.

Piano degli interventi approvati dal Capo del Dipartimento della Protezione civile con nota prot. POST/7642 del 17 febbraio 2020 e nota prot. POST/9547 del 27/02/2020.

Progetto cod. D20-for-2015: Lavori di ripristino della viabilità agrosilvopastorale Collina-Plotta, in Comune di Paluzza (UD).

Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio e di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio ai sensi degli artt. 22-bis e 49 del D.P.R. n. 327/2001 – determinazione in via provvisoria dell’indennità di occupazione d’urgenza, dell’indennità di esproprio e dell’indennità di occupazione

temporanea non preordinata all'esproprio, ai sensi degli artt. 20, 21 e 50 del D.P.R. n. 327/2001.

Il Direttore Centrale/Soggetto attuatore

Visto il Decreto 30 ottobre 2018, n. 1231, con il quale è stato dichiarato dall'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31.12.1986, n. 64, a decorrere dal 28 ottobre 2018 e fino alla revoca del provvedimento, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare i danni derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto negli allerta regionali n. 27, 28 e 29/2018 e di avviare tutti gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza a salvaguardia della pubblica incolumità;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, con la quale:

- è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018;
- per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettera a) e b) del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, è stato disposto di provvedere a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato D. Lgs. N. 1/20018, con l'assegnazione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'importo di euro 6.500.000,00 per gli interventi occorsi dal 28 ottobre 2018 al 5 novembre 2018.;

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558/2018 – "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";

Visto l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (di seguito Ordinanza n. 558/2018), con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha nominato, tra gli altri, il Presidente della Regione Autonoma Friuli -Venezia Giulia – per proprio ambito territoriale – Commissario delegato per l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018;

VISTO l'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza n. 558/2018, laddove prevede che "Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 (tra cui il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia nominato Commissario delegato), che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in accordo con le ANCI regionali, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

Visto il decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, 11 dicembre 2018, n. 2, a mezzo del quale il dott. Riccardo Riccardi, vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato individuato quale Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 558/2018, al quale in base al medesimo decreto, sono state affidate tutte le funzioni che la prefata Ordinanza assegna al commissario Delegato;

Vista la Convenzione di avvalimento stipulata in data 11 marzo 2020 tra il Soggetto attuatore di cui alla citata Ordinanza n. 558/2018 ed il Soggetto ausiliario – Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione, il cui Allegato n. 1 individua gli interventi da realizzarsi a cura del Soggetto ausiliario stesso, nonché i nominativi dei soggetti a vario titolo responsabili, in riferimento ai diversi interventi;

Visto l'art. 4 dell'Ordinanza n. 558/2018 e successive Ordinanze che introducono modifiche ed integrazioni, con cui si dispone che per la realizzazione delle attività di cui all'Ordinanza medesima i

Commissari delegati e gli eventuali Soggetti attuatori dagli stessi individuati possono operare in deroga alle disposizioni normative ivi espressamente elencate, sulla base di apposita motivazione, e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

Preso atto che l'art. 4 dell'Ordinanza n. 558/2018 e successive Ordinanze che introducono modifiche ed integrazioni, per quanto attiene il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., prevede che i Commissari Delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 28, 49 del predetto D.P.R.;

Visto l'articolo 24-quater, del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, con cui è stabilito che "1. Al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020" e che "2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al presente articolo, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico.";

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni – Uff. XII, prot. 257218 del 17 dicembre 2018 con cui comunica di aver autorizzato la Banca d'Italia ad impartire le istruzioni alla Tesoreria dello Stato di Trieste per l'apertura della contabilità speciale n. 6113, intestata a "C.D.PRES.F.V.GIULIA - O.558-18";

Visto il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 27 aprile 2019 di "assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018 n. 145", con cui è stato messo a disposizione del commissario delegato, nominato per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, un importo complessivo di euro 277.680.104,41 per il triennio 2019-2021, di cui euro 85.440.032,13, per l'anno 2019, euro 96.120.036,14, per l'anno 2020 ed Euro 96.120.036,14 per l'anno 2021;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019 "recante assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136", con cui le risorse stanziati dall'art. 24- quater sono state assegnate ai Commissari delegati delle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 1, comma 1, dell'OCDPC n. 558/2018;

Preso atto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019 ha assegnato al Commissario delegato della Regione Friuli Venezia Giulia, un importo complessivo di Euro 84.102.629,07 per il biennio 2019-2020, di cui Euro 75.090.280,44 per l'annualità 2019 ed Euro 9.012.348,63, per l'annualità 2020;

Visto il Decreto DCR/4/CD11/2019 dd 02/05/2019 con cui sono stati individuati i comuni dei territori colpiti dagli eventi metereologici verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2020, di modifica del DPCM 27 febbraio 2019, con cui è stato approvato un nuovo riparto delle risorse finanziarie, che assegna alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un importo pari ad €. 95.762.723,83 per l'anno 2020 ed euro 95.762.723,83 per l'anno 2021;

Atteso che con il succitato decreto del 4 aprile 2019 viene definito l'iter di finanziamento che prevede, quale primo passaggio, l'invio del Piano annuale degli investimenti al Dipartimento della Protezione civile, per la sua approvazione, entro venti giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Vista la nota prot. 3105 del 31 gennaio 2020, con cui è stata inviata, al dipartimento Protezione Civile, la proposta di Piano degli investimenti da realizzare nell'anno 2020, a valere sulle risorse stanziati dai DPCM del 27 febbraio e 4 aprile 2019 e successive modifiche;

Preso atto che, con nota prot. POST/7642 del 17 febbraio 2020, agli atti del Commissario delegato con prot. n. 4489 di data 18 febbraio 2020, il Capo del Dipartimento Protezione Civile ha approvato il Piano degli investimenti relativo alle risorse suddivise con DPCM 4 aprile 2019, per un importo di €. 9.012.348,63;

Preso atto che, con nota prot. POST/9547 del 27 febbraio 2020, agli atti del Commissario delegato con

prot. n. 5160 di data 27 febbraio 2020, il Capo del Dipartimento Protezione Civile ha approvato il Piano degli investimenti relativo alle risorse suddivise con DPCM 27 febbraio 2020, per un importo di €. 95.762.723,83;

Visto altresì il Decreto n. DCR/223/SA11/2020 di data 28 febbraio 2020 con cui il Soggetto Attuatore e delegato del commissario ha individuato i Soggetti Ausiliari per la realizzazione degli interventi programmati per l'anno 2020, approvando altresì, lo schema di avalimento che regola le attività di rispettiva competenza;

Dato Atto che il commissario delegato è stazione appaltante e il Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è Soggetto attuatore e delegato del Commissario, di cui al DCR/2/CD11/2018, e realizza parte degli interventi del Piano avvalendosi di Soggetti ausiliari, per un importo totale pari ad €. 79.159.902,46;

Preso atto che il Progetto cod. D20-for-2015 - Lavori di ripristino della viabilità agrosilvopastorale Collina-Plotta, in Comune di Paluzza (UD), è stato inserito nel Piano degli investimenti da realizzare nell'anno 2020 e finanziato per la somma di €. 1.250.000,00 ed è compreso nell'Allegato n. 1 della Convenzione di avalimento stipulata in data 11 marzo 2020 tra il Soggetto attuatore di cui alla citata Ordinanza n. 558/2018 ed il Soggetto ausiliario – Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione, contenente l'elenco degli interventi da realizzarsi a cura del Soggetto ausiliario stesso, nonché i nominativi dei soggetti a vario titolo responsabili, in riferimento ai diversi interventi, precedentemente richiamata;

Appurato che con l'Allegato n. 1 alla predetta Convenzione di avalimento, per l'intervento in argomento si è confermata la nomina dell'Ing. Mauro Tositti, quale Responsabile Unico del Procedimento;

Premesso che a seguito delle conferenze dei Servizi convocate il 06.07.2020, il 29.10.2020 ed il 07.11.2020, acquisite le autorizzazioni/pareri di rito, il Soggetto attuatore con proprio decreto n. 1917 del 07.11.2020 ha approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato cod. D20-for-2015 in Comune di Paluzza (UD) - Lavori di ripristino della viabilità agrosilvopastorale Collina-Plotta, in Comune di Paluzza (UD).

Considerato che l'art. 5, comma 3, lettera h) della Convenzione di avalimento prevede che il Soggetto ausiliario, nel caso sia necessario effettuare occupazioni d'urgenza e/o espropriazioni debba emettere tutti gli atti necessari al perfezionamento del procedimento di esproprio compreso il decreto di occupazione d'urgenza, la redazione dello stato di consistenza, il verbale di immissione in possesso dei suoli;

Considerato che il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in argomento prevede la realizzazione di opere all'interno di aree private, come riportato nell'elaborato relativo al piano parcellare d'esproprio (Tav 22 - Piano parcellare degli espropri) redatto ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;

Preso atto che ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 il Soggetto ausiliario - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione, ha provveduto, antecedentemente alla convocazione della prima seduta della conferenza dei servizi, a comunicare a mezzo PEC agli interessati, l'avvio del procedimento espropriativo, assegnando giorni 7 per le eventuali osservazioni, e che nel predetto termine non sono pervenute osservazioni;

Preso atto che il Soggetto ausiliario - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione inoltre, stante l'urgenza dell'avvio del procedimento espropriativo al fine di garantire la massima trasparenza, ha richiesto al Comune di Paluzza con nota prot. SGTMBID-31692-P del 18.05.2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente medesimo, della predetta "comunicazione di avvio del procedimento espropriativo" ai sensi dell'art. 11, e dell'art. 16 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327, per darne pubblica visione per 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno 20.05.2020, e che nel predetto termine non sono pervenute osservazioni;

Vista la comunicazione del Comune di Paluzza, del 27.05.2020, prot. 2662 pervenuta alla - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione – Servizio gestione territorio montano, bonifica ed irrigazione in data 27.05.2020, prot. AGFOR-GEN-33909 attestante l'avvenuta pubblicazione della predetta comunicazione di avvio del procedimento, all'Albo Pretorio a decorrere dal 20.05.2020 per 7 (sette) giorni naturali e consecutivi;

Preso atto che onde garantire la massima trasparenza, si è ritenuto opportuno procedere anche alla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento espropriativo nella sezione "espropri"

dell'amministrazione trasparente del sito informatico dell'autorità espropriante a far data dal 20.05.2020 fino al 27.05.2020 e all'albo del sito informatico del Commissario delegato all'emergenza OCDPC n. 558/2018 per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a far data dal 26.05.2020;

Tenuto conto, che in seguito ad alcune riserve espresse, nel corso della prima e della seconda seduta della conferenza dei servizi da alcuni degli Enti interessati, in merito al progetto definitivo esecutivo delle opere in argomento, il progetto definitivo esecutivo è stato modificato, con conseguente modifica del piano particellare degli espropri;

Preso atto che il nuovo piano parcellare degli espropri (Tav 22 - Piano particellare degli espropri) redatto ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, fa parte integrante del progetto definitivo-esecutivo approvato con il già richiamato decreto del Soggetto attuatore n. 1917 del 07.11.2020;

Che il nuovo piano particellare degli espropri ha di fatto escluso dall'elenco delle proprietà interessate dalla procedura espropriativa una delle due ditte catastali inizialmente interessate dalla procedura di avvio del procedimento;

Visto il disposto dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 in merito all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Appurato che

- ai sensi dell'art. 1, comma 7 dell'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, gli interventi ricompresi nell'ordinanza medesima sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti,
- ai sensi dell'art. 14, comma 2 dell' Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari delegati e degli eventuali Soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione dell'opera o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;

Preso atto che con l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto con Decreto del soggetto attuatore n. 1917 del 07.11.2020 è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e determinata la variante agli strumenti di pianificazione urbanistica, ove necessario;

Preso atto che alla luce di quanto riportato al punto precedente, le aree interessate dalla procedura di esproprio risultano regolarmente sottoposte al relativo vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del T.U.E.,

Atteso che il termine utile per l'emanazione del decreto di esproprio, ai sensi di legge è fissato in 5 anni dalla data di efficacia dell'atto di dichiarazione della pubblica utilità dell'opera;

Visto il "Piano particellare degli espropri" (Tav 22 - Piano particellare degli espropri) facente parte del progetto definitivo-esecutivo approvato con il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1917 del 07.11.2020, contenente la descrizione dei terreni di cui è previsto l'esproprio e l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, con l'indicazione dell'estensione dei confini, dei dati identificativi catastali e dei proprietari iscritti nei registri catastali;

Viste le indennità provvisorie di occupazione d'urgenza, di esproprio e di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, indicate nel piano particellare di esproprio, determinate in sede di progettazione ai sensi del T.U.E. e riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento (Tav 22 - Piano particellare degli espropri) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che lo stato emergenziale, prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019 è terminata in data 8.11.2020, e che in funzione di ciò nelle more di approvazione di un provvedimento di ulteriore proroga, il Commissario Delegato OCDPC n. 55/2018, prendendo atto dell'impossibilità di adottare provvedimenti di alcun genere in data successiva al 08.11.2020, al fine di consentire ai Soggetti Ausiliari di adottare i provvedimenti di competenza in qualità di amministrazioni aggiudicatrici, procedendo all'aggiudicazione degli interventi di competenza come stazioni appaltanti, ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i., con proprio decreto n. 12/CD11/2020 del 07.11.2020, ha nominato, tra gli altri, la Direzione Centrale risorse agricole forestali ed ittiche (già Soggetto Ausiliario), Soggetto attuatore, per l'intervento denominato "Progetto cod. D20-for-2015: Lavori di ripristino della viabilità agrosilvopastorale Collina-Plotta, in Comune di Paluzza (UD)"

Appurato che il suddetto decreto di nomina a Soggetto Attuatore, sancisce che "per la realizzazione dell'intervento il Soggetto Attuatore è Autorità espropriante";

Che in seguito all'approvazione della legge n. 159 del 27 novembre 2020, avente ad oggetto:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è stato prorogato di ulteriori dodici mesi, e pertanto alla data del presente decreto sono efficaci tutte le deroghe previste dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018;

Visto che per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di esproprio è dovuta ai proprietari l’indennità di occupazione stimata nella misura di 1/12 dell’indennità di esproprio in ragione di anno, e per ogni mese e frazione di mese nella misura di 1/12 di quella annua,

Considerato che ricorrono gli estremi d’urgenza per l’applicazione dell’art. 22-bis del T.U.E., trattandosi di intervento ricompreso tra quelli individuati dall’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558/2018, del 15.11.2018 “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;

Considerato che trova applicazione il disposto dell’art. 4, comma 1 dell’Ordinanza n. 558/2018 e successive Ordinanze che introducono modifiche ed integrazioni, con cui si dispone che “per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali Soggetti attuatori dagli stessi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:omissis... Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 28, e 49”;

Dato atto che la spesa per le procedure espropriative trova copertura alla voce “B- Somme a disposizione dell’Amministrazione – b.6 – espropri – b.6 occupazioni - b7 frazionamenti e accatastamenti” del quadro economico del progetto in argomento, a valere sui fondi di contabilità speciale;

Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

In esecuzione dell’Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, più volte richiamata, prorogata di ulteriori 12 mesi con legge n. 159 del 27 novembre 2020

Decreta

1. Ai sensi dell’art. 22-bis e dell’art. 49 del T.U.E., per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della viabilità agrosilvopastorale Collina-Plotta, in Comune di Paluzza (UD)” - intervento cod. D20-for-2015, di cui al progetto definitivo-esecutivo richiamato in premessa, è pronunciata in favore della Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, quale autorità espropriante, l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio e l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio dei beni indicati nell’allegato piano particellare d’esproprio (Allegato 1), siti nel Comune di Paluzza, per i quali si determinano in via provvisoria le indennità di occupazione d’urgenza, di esproprio e di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio (per l’occupazione in modo unitario, per anno di occupazione) come riportate nell’allegato piano particellare d’esproprio (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. L’esecuzione del presente provvedimento, ai fini dell’immissione nel possesso, da effettuarsi con le medesime modalità di cui all’art. 24, del T.U.E., dovrà aver luogo nel termine di tre mesi dall’emanazione del presente provvedimento, e perderà efficacia qualora non venga emanato il provvedimento di esproprio nel termine di 5 anni;

3. Il presente provvedimento sarà notificato a mezzo raccomandata A.R. alle ditte espropriande, identificate nel piano particellare d'esproprio, unitamente o separatamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni espropriandi.
4. Le ditte proprietarie che intendano accettare le indennità di esproprio e di occupazione temporanea non preordinata e preordinata all'esproprio loro attribuite, dovranno darne comunicazione all'autorità espropriante entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso, nel rispetto del disposto dal comma 1 dell'art. 22 bis del T.U.E.; a tale scopo, dovranno inoltrare nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile.
5. Il pagamento dell'indennità di esproprio avrà luogo una volta effettuato il frazionamento catastale delle aree interessate, con l'individuazione definitiva delle superfici espropriande e sia possibile emanare il decreto definitivo di esproprio.
6. In caso di accettazione delle indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, la liquidazione dell'ammontare dell'indennità maturata per tutto il periodo di possesso in ordine alla misura annua o mensile concordata sarà effettuata soltanto a fine occupazione, pertanto il pagamento diretto ai proprietari delle somme accettate a titolo di indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio avrà luogo, senza alcun'altra formalità, a fine occupazione in ragione della sua durata reale;
7. Qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, il proprietario potrà ugualmente dichiarare l'accettazione dell'indennità di esproprio. Il pagamento diretto delle intere somme dovute, sia per l'esproprio che per l'occupazione, avverrà soltanto dopo che lo stesso proprietario abbia assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti dei terzi rimettendo, a tal riguardo ed entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, specifica dichiarazione nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà e, se del caso, depositando un' idonea garanzia da prestare nei modi e nei termini che saranno successivamente stabiliti dall'autorità espropriante in ordine ai pesi gravanti sul bene. Inoltre, se l'immobile sia gravato di ipoteca, il proprietario dovrà esibire, nel medesimo termine di cui prima, una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma concordata. In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento diretto delle indennità ma la sola indennità di esproprio verrà depositata in favore della ditta presso il Servizio Depositi del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
8. In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio e di occupazione temporanea preordinata all'esproprio e non preordinata all'esproprio si intenderanno non accettate e pertanto il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal T.U.E.;
9. Per gli effetti dell'art. 22-bis comma 1 del T.U. espropri, la ditta che non ha accettato la misura dell'indennità di esproprio potrà presentare, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso, osservazioni scritte e depositare documenti. Entro il medesimo termine la ditta che intenda rifiutare l'indennità offerta potrà optare per la stima dell'indennità definitiva da redigersi a cura di una terna di tecnici (di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale su istanza di chi vi abbia interesse) ai sensi dell'art. 21 del T.U. espropri. In questo caso, la ditta interessata dovrà anche designare un tecnico di propria fiducia affinché venga nominato dall'Autorità espropriante a far parte della terna dei periti incaricati per la stima del valore venale dei beni espropriandi. Ai sensi dell'art. 21 comma 6 del T.U. espropri, le spese della terna sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio.
10. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per la cessione bonaria, è dovuta l'indennità di occupazione, computata ai sensi dell'art. 50 del T.U.E..

11. le indennità di esproprio determinate nel presente decreto possono essere soggette alla ritenuta del 20%, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 del T.U. espropri, qualora le aree interessate dall'esproprio siano incluse all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968;

Dispone

la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti;

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it, sul sito del Commissario delegato www.protezionecivile.fvg.it/it/commissario-delegato-emergenza-ottobre-2018, all'albo pretorio del Comune interessato dall'intervento e per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Tutte le comunicazioni indirizzate dagli interessati all'autorità espropriante dovranno essere inviate:

- tramite PEC: all'indirizzo gestioneterritorio@certregione.fvg.it.
- tramite raccomandata A/R: all'indirizzo "Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, via Sabbadini 31, 33100 – Udine".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla notifica; per i terzi interessati i predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BUR, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell'indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 327/2001.

Il Direttore Centrale/ Soggetto attuatore
dott. Adolfo Faidiga
(firmato digitalmente)

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1: Tav 22 -Piano particellare degli espropri.